



*Corte dei Conti*  
*Il Procuratore Regionale*

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGICI E DEGLI ODONTOIATRI - MILANO

24/05/13  
0000011842


V / 11 -  
Comunicazione

Denunce di danno  
erariale in materia di  
responsabilità dei medici  
operanti presso enti e  
aziende sanitarie locali



CORTE DEI CONTI

Milano, 23 maggio 2013



0000032-23/05/2013-PROCL0M-P57-P

Al Presidente  
dell'Ordine dei Medici di Milano  
Dott. Roberto Carlo Rossi  
Via Lanzone 31  
Milano

Oggetto: Denunce di danno erariale in materia di responsabilità dei medici operanti presso gli enti e le aziende sanitarie regionale.

Le trasmetto, in allegato, copia della nota dell'8 maggio 2013 relativa all'oggetto.



Il Procuratore Regionale  
Dott. Antonio Caruso



*Corte dei Conti*  
*Il Procuratore Regionale*

Milano, 08 maggio 2013

Al Sig. Presidente  
della Regione Lombardia  
Dott. Roberto Maroni  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano



Al Sig. Assessore alla Sanità  
della Regione Lombardia  
Dott. Mario Mantovani  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

Al Sig. Direttore Generale  
della Sanità  
Dott. Walter Bergamaschi  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

**Oggetto: denunce di danno erariale in materia di responsabilità dei medici operanti presso gli enti e le aziende sanitarie regionali.**

A seguito del moltiplicarsi delle denunce inoltrate da enti ed aziende sanitarie regionali per i danni patrimoniali derivanti da diagnosi o trattamenti chirurgici erronei ascrivibili a gravi comportamenti colposi del personale sanitario e in particolare dei dirigenti medici (c.d. "malpractice medica") si precisa quanto segue.

Com'è noto il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, con nota 2 agosto 2007, n. prot. PG 9434/2007/P, ha impartito le necessarie istruzioni per garantire un tempestivo inoltro delle denunce di danno erariale alle Procure Regionali della Corte dei Conti.

In detta nota, che deve intendersi integralmente richiamata nella presente, che comunque si allega in copia, è stato opportunamente precisato che la denuncia dei fatti dannosi per il pubblico erario costituisce il presupposto essenziale per la tempestiva attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento della responsabilità amministrativa intestato alla Corte dei Conti, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche dello Stato Comunità.

Attraverso la denuncia si realizza la necessaria collaborazione delle pubbliche amministrazioni nell'accertamento delle fattispecie di illecito erariale, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ricollega alla mancata denuncia da parte dei soggetti responsabili con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento del danno, un'autonoma fattispecie di responsabilità erariale.

Il presupposto dell'obbligo di denuncia è costituito naturalmente dal verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica statale, regionale o locale. La giurisprudenza contabile ha contribuito a precisare il concetto di verifica del "fatto dannoso" che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 20/1994, il *dies a quo* della decorrenza del termine prescrizione nell'ipotesi di responsabilità amministrativa non caratterizzata dall'occultamento doloso del danno. Invero, nelle predette ipotesi la prescrizione si verifica al momento della realizzazione dell'"evento dannoso", inteso come danno concreto ed attuale. Ne deriva che non sorge alcun obbligo di denuncia al momento della constatazione di fatti che manifestino una mera potenzialità lesiva.

Al fine di rendere efficace l'azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Procura regionale della Corte dei Conti la denuncia dovrà contenere:

1. l'indicazione del fatto dannoso, il quale dovrà essere compiutamente descritto;
2. l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove determinabile esattamente nel suo ammontare, ovvero, l'indicazione dei parametri per la determinazione equitativa del danno stesso ex art. 1126 c.c.;
3. l'identificazione, ove possibile, dei presunti responsabili;

4. ogni elemento idoneo a stabilire il grado di colpevolezza del presunto responsabile, fermo restando che ogni valutazione al riguardo (come pure l'esatta individuazione dei responsabili del danno) spetta inderogabilmente al pubblico ministero contabile.

Solo una denuncia così strutturata, infatti, è suscettibile di integrare una notizia specifica e concreta di danno ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Infine, come ricordato dall'accennata nota del Procuratore Generale della Corte dei conti del 2 agosto 2007, la denuncia, una volta constatata la verificazione dell'evento lesivo, dovrà essere trasmessa "immediatamente" alla Procura regionale, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione, a prescindere dall'ulteriore attività istruttoria riservata all'organo requirente.

La trasmissione immediata della *notitia damni*, tuttavia, non esclude che la denuncia essa debba avere nel contempo un grado di completezza tale da consentire alla predetta Procura regionale di avviare utilmente l'attività istruttoria di propria competenza. Invero, una denuncia priva di completezza, per quanto tempestiva, dilata comunque i termini per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

**Per quanto in particolare concerne le denunce al patrimonio dell'ente derivanti dalla c.d. "malpractice medica", l'ente o l'azienda sanitaria dovranno indicare specificamente gli elementi che contribuiscono a delineare il comportamento del medico come gravemente negligente o imprudente ovvero connotato da grave imperizia, alla luce dello stato dell'arte medica nonché del livello di specializzazione professionale e dell'esperienza dello stesso sanitario (cattedratico, primario, aiuto, specialista o semplice specializzando).**

**A tal fine dovranno essere trasmessi i rapporti delle Commissioni medico legali interne all'azienda, completi delle contestazioni mosse al sanitario e delle controdeduzioni fornite dal medesimo a garanzia del contraddittorio procedimentale.**

Infine, giova ricordare che l'obbligo di denuncia non si esaurisce con la prima segnalazione dell'evento lesivo, ma comporta l'ulteriore dovere di aggiornare la Procura regionale - anche in assenza di specifiche sollecitazioni - riguardo ai successivi sviluppi della vicenda, trasmettendo:

- i risultati di ulteriori indagini interne disposte di propria iniziativa;
- di relativi al procedimento disciplinare, ove attivato;
- i dati e i documenti relativi all'instaurazione di eventuali procedimenti penali, civili, amministrativi o arbitrari, nonché le decisioni (sentenze o lodi) pronunciate all'esito degli stessi, precisando se siano passate in giudicato o altrimenti divenute inoppugnabili.



Antonio CARUSO